

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 26 giugno 2020, n. 99
Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio:

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico della potenza elettrica di 3 MW, costituito da 1, sito nel Comune di Castelnuovo della Daunia (Fg);
- di una Sotto Stazione Utente 20/150kV connessa alla nuova sezione a 150 kV di una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Torremaggiore (FG);
- di una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV che sarà collegata in entra – esce sulla linea RTN a 380 kV “Foggia – Larino” (FG) autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017).

Società: Wind Energy Project 3 S.r.l., con sede legale in San Severo (FG), in Viale 2 Giugno, 385 – P.IVA 04279840716 e C.F. 04279840716.

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il “Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse”;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;

- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società **Wind Energy Project S.r.l.** con nota acquisita al prot. n. 38/3216 del 20/03/2008, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo **eolico** di potenza elettrica totale pari a **45 MW**, costituito da **15 aerogeneratori** nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso da realizzarsi nel Comune di **Castelnuovo della Daunia** (FG) - località “*La Strettola*”; e contestualmente trasmetteva copia dell’avvenuto deposito, in data 27/11/2007, della documentazione inerente l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. alla Provincia di Foggia – Settore Ambiente;
- con nota prot. TE/P2008010270 del 07/07/2008, la società Terna S.p.A., comunicava lo schema di allacciamento alla RTN per una potenza di 45 MVA che prevedeva “... *il collegamento in antenna con una nuova stazione di smistamento RTN a 150 KV collegata in entra-esce sulla linea a 150 KV «Casalvecchio-Pietramontecorvino» di proprietà di ENEL S.p.A., previa realizzazione di un nuovo elettrodotto RTN a 150 KV per collegare la stazione di smistamento con la futura stazione elettrica RTN a 380/150 KV «Foggia-Larino» ...*” (Cod. ID. 08004577); accettata dalla Società in data 23/10/2008;
- la Provincia di Foggia – Settore Ambiente con **Determinazione Dirigenziale n. 3007 del 14/09/2010**, preso atto del parere del Comitato per la VIA, rilasciava parere favorevole di compatibilità ambientale limitatamente a **n. 4 aerogeneratori**, contraddistinti dai numeri 5, 8, 11 e 15, sui 15 originariamente proposti con le prescrizioni ivi riportate;
- la Società istante, in data 08/10/2010, comunicava, con atto al rogito del notaio Marco Maltoni Rep. n. 15777 del 11/12/2009, la cessione della titolarità dell’intervento a favore della società **Wind Energy Project 2 S.r.l.**, con sede legale in Via Uberti, 14 – Cesane (FC) P.IVA e C.F. 10688031003 REA 319483 pec windenergyproject2srl@pec.it, per conferimento di ramo di azienda comprensivo di ogni inerente diritto, obbligazione ed autorizzazione;
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (già Ufficio Energia e Reti Energetiche) con nota prot. n. 17467 del 16/12/2010 trasmetteva preavviso di improcedibilità e invito al completamento dell’istanza, per la quale il Proponente chiedeva proroga al fine di poter adeguare la documentazione progettuale agli esiti della procedura ambientale;
- infatti, con **Determinazione Dirigenziale n. 4172 del 29/12/2010**, la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, sentito il parere del Comitato Tecnico per la VIA nella seduta del 29/12/2010 sull’istanza di

riesame della D.D. 3007/6.15 del 14/09/2010, esprime parere favorevole per ulteriori 4 aerogeneratori; pertanto l'impianto è costituito da **n. 8 aerogeneratori** per una potenza complessiva pari a **24 MWe**;

- successivamente, **Terna S.p.A.**, con nota prot. n. TE/P20110009813 del 17/06/2011, comunicava che, a seguito di richiesta di variazione della soluzione di connessione formulata dalla Società, lo schema di allacciamento prevedeva che *"... la centrale venga collegata in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV di una futura stazione elettrica della RTN a 380./150 kV che sarà collegata in entra – esce sulla linea RTN a 380 kV «Foggia – Larino» ..."* (Cod. ID: 08004577), accettata dalla società Wind Energy Project 2 S.r.l. in data 05/07/2011;
- nelle more del procedimento, con la D.G.R. 3029 del 30/12/2010, la Regione Puglia recepisce le nuove "Linee Guida" Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. attivando la procedura di informatizzazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica; la Società istante con nota prot. n. 11971 del 05/10/2011 comunicava il deposito del progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it;
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (già Ufficio Energia e Reti energetiche – nel seguito solo Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali) con nota prot. n. 12084 del 10/10/2011 comunicava l'Avvio del Procedimento alla Società istante, agli Enti e Amministrazioni ritenuti titolari al rilascio del parere di competenza; e con nota prot. n. 13911 del 18/11/2011 convocava la **prima riunione della Conferenza di Servizi** per il giorno **12/12/2011**. La riunione era aggiornata con l'impegno da parte dell'ufficio di verificare eventuali sovrapposizioni/interferenze con altri parchi eolici nella medesima area in funzione dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanze di Autorizzazione Unica e con nota prot. n. 15089 del 20/12/2011 veniva trasmessa copia conforme del verbale della riunione succitata;
- il Proponente con nota prot. n. 200 del 11/01/2012 trasmetteva la documentazione integrativa richiesta dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia con la nota prot. n. 15669 del 25/11/2011; e con ulteriore nota prot. n. 1529 del 20/02/2012 trasmetteva copia del parere ENAC;
- Successivamente erano acquisiti i seguenti pareri:
 - Servizio Assetto del Territorio (ora Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio) nota prot. n. 2156 del 29/02/2012, con cui comunicava i propri motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento in relazione agli aspetti di compatibilità paesaggistica dell'impianto proposto. La Società forniva proprie osservazioni alla suddetta comunicazione con nota prot. n. 2213 del 08/03/2012. Pertanto la Sezione summenzionata con nota prot. n. 6291 del 05/07/2012 comunicava che, a seguito della rimodulazione del layout, operata dal Proponente che ha portato alla rinuncia alla realizzazione degli aerogeneratori A5 e A13, rilasciava parere favorevole a condizione che la Società istante provvedesse a delocalizzare al Sottostazione Utente 20/150 kV *"... al di fuori dell'area annessa del corso d'acqua individuato nella «Tavola Adeguamento al PUTT ai sensi degli artt. 1.03 e 5.05 delle N.T.A.» dei Primi adempimenti del Comune di Torremaggiore ..."*.
 - Arpa Puglia – DAP di Foggia, nota prot. n. 11252 del 29/02/2012, con cui confermava la valutazione tecnica negativa sull'impianto eolico con possibilità di ulteriori integrazioni documentali. La Società con nota prot. n. 3134 del 04/04/2012 presentava osservazioni al predetto parere e chiedeva un riesame alla luce della documentazione depositata;
 - Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Segretariato Regionale della Puglia, nota prot. n. 5787 del 05/06/2012, rilasciava parere favorevole a condizione che la torre A11 non fosse realizzata in quanto interferente con area gravata da uso civico, *"... soggetta alle disposizioni di tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/04 ..."*;
- pertanto la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, a seguito della nota prot. n. 9162 del 01/10/2012 con cui la società Wind Energy Project 2 S.r.l. comunicava di aver provveduto a delocalizzare la Sottostazione Utente 20/150 kV così come prescritto dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del paesaggio, con nota prot. n. 9651 del 12/10/2012 convocava la **seconda riunione della Conferenza di Servizi** per il giorno **26/10/2012**. Alla seduta erano invitate anche le società aventi priorità cronologica nella presentazione dell'istanza di Autorizzazione Unica nel medesimo Comune, così come stabilito dalla Conferenza di Direzione della Regione Puglia n. 2 del 16/01/2012;

- la seconda riunione, della Conferenza si svolgeva nella data e sede previste; nel corso della seduta era acquisita la nota prot. n. TRISPA/P20120005895 del 23/10/2012 con la quale Terna S.p.A. comunicava la rispondenza ai requisiti tecnici di cui al Codice di Rete della documentazione progettuale delle opere RTN depositata dalla Società in data 22/10/2012; nonché dell'accordo di condivisione dello stallo 150/20 e/o 30 KV con altro proponente al fine di razionalizzare l'utilizzo delle infrastrutture di rete; con nota prot. n. 10835 del 16/11/2012 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali trasmetteva copia conforme del verbale della succitata seconda riunione della Conferenza di Servizi;
- successivamente, in data 12/12/2012, si riuniva un tavolo tecnico di coordinamento relativo alla SE 380/150 KV di Torremaggiore, dal quale emergeva la possibilità di anticipare la fase di avviso alle ditte catastali interessate dalla dichiarazione di pubblica utilità dei progetti in fase di approvazione nonché l'opportunità di presentare da parte degli operatori, parallelamente alla revisione dei primi adempimenti del PUTT/P da parte del Comune con la quale accertare l'inesistenza del vincolo cartografato quale corso d'acqua ed area annessa, un'ipotesi di delocalizzazione della SE e relative opere di connessione, allo scopo di convocare una conferenza di servizi finalizzata alla risoluzione della problematica. Contestualmente, con Ordinanza n. 87 del 07/02/2013 il Tar Puglia accoglieva il ricorso proposto da altra Società per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della nota prot. n. 7081 del 27/07/2012 del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia che esprimeva, nell'ambito di un altro procedimento, parere sfavorevole sulla compatibilità paesaggistica della SE 380 KV di Torremaggiore;
- pertanto, alla luce degli esiti del tavolo tecnico svoltosi in data 12/12/2012, tenuto conto del parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Servizio Gestione Opere Pubbliche con la nota prot. n. 13330 del 13/03/2012, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 1375 del 15/02/2013, trasmetteva la *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, invitando la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell'avviso in oggetto indicato ed allegato alla nota di cui trattasi, e contestualmente invitando i Comuni interessati a pubblicare presso il proprio albo pretorio l'avviso in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. summenzionato;
- successivamente l'Istante con nota prot. n. 1847 del 05/03/2013, trasmetteva la Determinazione n. 20 del 04/03/2013 *"Provvedimento di legittimazione del possesso di livello sul terreno gravato da uso civico (F.11 p.lla n. 106)"* del Comune di Castelnuovo della Daunia, che pertanto eliminava la prescrizione formulata dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia (ora Segretariato Regionale della Puglia) con la nota prot.n. 5787 del 05/06/2012;
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi e alla luce dei pareri intervenuti, con nota prot. n. 2655 27/03/2013 comunicava la conclusione positiva dei lavori della Conferenza di Servizi; contestualmente, la Sezione procedente, con riferimento alle interferenze tra gli impianti eolici proposti nella medesima area territoriale, rilevava che l'aerogeneratore contraddistinto dal n. A15 era localizzato ad una distanza di circa 182 m da quello proposto dalla società NCD Divisione Eolica S.r.l. avente priorità cronologica nella presentazione dell'istanza di autorizzazione unica nonché nella procedibilità della stessa; e quindi sulla scorta di quanto riportato nell'Allegato 4 punto 3.2 lett. n. del D.M. 10/09/2012 per quanto riguarda le misure di mitigazione dell'impatto sul paesaggio, l'aerogeneratore n. A15 proposto dalla Wind Energy Project 2 S.r.l. risultava non autorizzabile salvo riesame in caso di esito negativo del procedimento autorizzatorio della Società NCD divisione eolica S.r.l.. Inoltre, la Sezione scrivente subordinava la validità della nota 2655 27/03/2013, di conclusione del procedimento, *"... alla positiva conclusione del procedimento di revisione dei Primi Adempimenti del Comune di Torremaggiore e, conseguentemente, all'ottenimento del parere favorevole ..."* da parte della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- inoltre, con nota prot. n. 2812 del 05/04/2013 (acquisita al prot. n. 3030 del 09/04/2013) la Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (già Servizio Assetto del Territorio), vista la

delocalizzazione della sottostazione di trasformazione 150/30 kV e vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 09/03/2013 “*Adeguamento al PUTT/P ai sensi dell’art. 1.03 e 5.05 della NTA dei Primi Adempimenti – integrazioni*”, esprimeva parere favorevole alla realizzazione della suddetta sottostazione relativa all’impianto eolico in progetto;

- infine con nota prot. n. 3152 del 10/04/2013 veniva chiesto alla società Wind Energy Project 2 S.r.l. il deposito del progetto definitivo della stazione elettrica Terna 380/150 kV di Torremaggiore rimodulato in ottemperanza a quanto prescritto nel corso del tavolo tecnico di coordinamento tenutosi il 12/12/2012;
- con riferimento alla questione localizzativa della **Stazione Elettrica 380/150 kV** di Terna, successivamente alla succitata nota prot. n. 3278 del 16/04/2013 con cui la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali chiedeva al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia (già Direzione Regionale) se i pareri favorevoli intervenuti consentivano il superamento dei motivi ostativi espressi con la nota prot. n. 6317 del 18/06/2012 veniva acquisita, agli atti del procedimento in capo alla società NCD Divisione Eolica S.r.l., la nota prot. n. 4966 del 22/06/2013 (acquisita al prot. n. 4265 del 23/05/2013) con cui il summenzionato Segretariato Regionale trasmetteva la nota prot. n. 6976 del 15/05/2013 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta - Andria - Trani e Foggia la quale richiedeva di apportare delle modifiche alla progettata Stazione Elettrica. Pertanto considerato che nessuna della Società cui era indirizzata la precedente comunicazione prot. n. 3278 del 16/04/2013 aveva formalizzato una proposta di modifica del progetto della S.E. 380/150 kV e che al contempo era, invece, pervenuto un ulteriore parere da parte del Segretariato Regionale, ovvero dalla competente Soprintendenza per territorio, che introduceva ulteriori elementi di modifica della succitata Stazione, con nota prot. n. 4445 del 28/05/2013 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali comunicava, anche alle società NCD Divisione Eolica S.r.l., EDP Renewables Italia S.r.l., Wind Energy project 2 S.r.l. e E.On Climate & Renewables Italia S.r.l., il sussistere di motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizi della Stazione Elettrica 380/150 kV da localizzarsi nel comune di Torremaggiore;
- in riscontro alla summenzionata nota prot. n. 4445 del 28/05/2013, le società interessate, e sopra elencate, congiuntamente trasmettevano con nota pec del 10/06/2013 (acquisita al prot. n. 4983 del 12/06/2013) proprie controdeduzioni alla nota succitata;
- in seguito, anche la società Terna S.p.A., con nota prot. n. TISPA/P20130005726 del 12/06/2013 (acquisita al prot. n. 5225 del 19/06/2013), trasmetteva proprie osservazioni alla comunicazione prot. n. 4445 del 28/05/2013 di sussistenza di motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione della Stazione Elettrica 380/150 kV;
- pertanto, atteso che nessuna delle società NCD Divisione Eolica S.r.l., EDP Renewables Italia S.r.l., Wind Energy project 2 S.r.l. e E.On Climate & Renewables Italia S.r.l., né Terna S.p.A., cui sono state indirizzate le note prot. n. 3278 del 16/04/2013 e prot. n. 4445 del 28/05/2013 avevano inteso trasmettere una proposta di ridimensionamento della più volte citata Stazione Elettrica 380/150 kV, la Sezione procedente, con **nota prot. n. 5374 del 26/06/2013**, comunicava il **diniego dell’autorizzazione unica** alla costruzione della **Stazione Elettrica 380/150 KV** da localizzarsi nel comune di Torremaggiore (FG); e conseguentemente rilevava che gli impianti eolici proposti dalle società succitate, erano privi di una soluzione di connessione autorizzabile e pertanto comunicava il **diniego** al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio degli **impianti** facenti capo alle società NCD Divisione Eolica S.r.l., EDP Renewables Italia S.r.l., **Wind Energy project 2 S.r.l.** e E.On Climate & Renewables Italia S.r.l.;
- la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, con Determinazione Dirigenziale n. 2658 del 10/12/2013, prorogava la validità della D.D. n. 4172 del 29/12/2010, che integrava la precedente D.D. n. 3007 del 14/09/2010, come rettificata con D.D. n. 143 del 17/01/2010;
- la società Wind Energy Project 2 S.r.l. proponeva ricorso, presso il TAR Puglia – Sez. I, per l’annullamento della nota prot. n. 5374 del 26/06/2013 con cui la Regione Puglia – Sezione infrastrutture Energetiche e Digitali comunicava il diniego dell’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio della S.E. 380/150 kV da realizzarsi nel comune di Torremaggiore e conseguentemente dell’impianto ad esso connesso; con sentenza n. 718/2014 il TAR Puglia – Sez. I rigettava il ricorso; pertanto la Società istante proponeva

ricorso al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza n. 718/2014, con cui il TAR Puglia – Sez. I rigettava il ricorso di primo grado, che lo accoglieva con la sentenza n. 4736/2015 e per l'effetto annullava la nota prot. n. 5374 del 26/06/2013 della Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;

- pertanto la Sezione infrastrutture Energetiche e Digitali al fine di dare esecuzione alla sentenza n. 4736/2015 del Consiglio di Stato che aveva stabilito “... *la necessità di rinnovazione del procedimento e la riconvocazione della conferenza di servizi* ...”, con nota prot. n. 4323 del 28/10/2015 convocava la **terza riunione** (prima dopo la sentenza del Consiglio di Stato) della Conferenza di Servizi per il giorno **26/11/2015**;
- nell'ambito della medesima nota prot. n. 4323 del 28/10/2015 si invitava la Società istante a voler provvedere al deposito del progetto adeguato alle prescrizioni contenute nei pareri resi dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia (già Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Barletta – Andria – Trani e Foggia) con la nota prot. n. 6976 del 15/05/2013, e dall'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità nota prot. n. 4298 del 14/05/2013. Inoltre, in base alle disposizioni della Conferenza di Direzione n. 2 del 16/01/2012, veniva invitata a partecipare alla conferenza di servizi anche la Società NCD Divisione Eolica Srl che aveva presentato istanza di Autorizzazione Unica per un impianto eolico nel Comune di Castelnuovo della Daunia anteriormente alla Società Wind Energy Project 2 Srl, allo scopo di fornire alla Conferenza di Servizi un contributo istruttorio finalizzato a superare eventuali sovrapposizioni tra tutti gli aerogeneratori proposti nella medesima area territoriale;
- in data 26/11/2015 si svolgeva la riunione della Conferenza di Servizi, a cui non partecipava nessuna delle Amministrazioni invitate ad eccezione del Segretariato Regionale per la Puglia, durante la seduta si acquisivano i seguenti pareri/note:
 - ASL di Foggia – modulo parere del 18/11/2015, acquisito al nostro prot. n. 4763 del 23/11/2015;
 - Comando Provinciale VV.FF. di Foggia – prot. n. 10821 del 10/11/2015, acquisito al nostro prot. n. 4559 del 12/11/2015;
 - Autorità di Bacino della Puglia – prot. n. 16107 del 17/11/2015, acquisito al nostro prot. n. 4669 del 18/11/2015;
 - Comando Marittimo Sud – prot. n. 41223 del 24/11/2015, acquisito al nostro prot. n. 4870 del 25/11/2015;
 - ARPA Puglia DAP di Foggia – prot. n. 68680 del 25/11/2015, acquisito al nostro prot. n. 4879 del 25/11/2015;
 - Comune di Castelnuovo della Daunia – prot. n. 4179 del 20/11/2015 ed acquisito al nostro prot. n. 4797 del 24/11/2015;
 - Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive – prot. n. 15957 del 25/11/2015 (acquisito al prot. n. 4906 del 26/11/2015);
 - Regione Puglia – Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica – prot. n. 11320 del 25/11/2015 (acquisito al prot. n. 4905 del 26/11/2015) con cui riconfermava -il parere favorevole espresso con nota prot. n. 2155 del 29/02/2012 e prot. n. 6291 del 05/07/2012;
 - Segretariato Regionale per la Puglia – modulo parere del 26/11/2015;
 - Società NCD Divisione Eolica S.r.l. del 26/11/2015 con cui evidenziava l'interferenza con il proprio impianto presentato in data antecedente.

La seduta era aggiornata con l'invito rivolto alla Società istante ad ottemperare alla richiesta di integrazioni formulata dal ARPA Puglia – DAP di Foggia; nonché a produrre una planimetria con la rappresentazione delle proprie torri rispetto a quelle proposte dalla NCD Divisione Eolica S.r.l., localizzate nel Comune di Castelnuovo della Daunia. Il Segretariato Regionale per la Puglia depositava il parere, già reso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici con nota prot. n. 6976 del 15/05/2013, e si riservava di esprimersi in merito all'intervento proposto dopo aver visionato il nuovo progetto della SE 380 KV ed all'esito dell'istruttorie da parte delle competenti Soprintendenze. Infine, si prendeva atto del parere favorevole alla realizzazione di **n. 6** aerogeneratori (**n. A1 – A8 – A9 – A10 – A11 – A15**) da parte della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (già Sezione Assetto del Territorio della Regione

- Puglia), che confermava quelli già espressi con note prot. n. 2155 del 29/02/2012 e prot. n. 6291 del 05/07/2012; in ultimo, con riferimento al nuovo progetto della SE 150/380 KV di TERNA, la medesima Sezione regionale esprimeva parere favorevole con la prescrizione di posizionare i pali 245B e 247B esternamente al cono visuale di 4 Km di Castel Dragonara. Pertanto, alla luce della modifica richiesta, si rendeva necessario un nuovo benessere sul progetto delle opere di connessione da parte di TERNA S.p.A. La Sezione precedente, quindi, si riservava di adottare le proprie determinazioni conclusive all'esito degli incombeni istruttori richiesti e dell'acquisizione dei pareri definitivi e con nota prot. n. 5048 del 04/12/2015, la Sezione precedente, trasmetteva copia conforme del Verbale della Conferenza di Servizi;
- successivamente alla seduta della riunione della Conferenza di servizi del 26/11/2015 Terna S.p.A., con nota prot. n. TRISPA/P20150013213 del 26/11/2015, trasmetteva il benessere di conformità al Codice di rete del progetto delle opere della RTN;
 - la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot. n. 1453 del 17/02/2016 (acquisita al prot. n. 611 del 19/02/2016), comunicava, anche alla Società istante, che come rilevato dal Direttore del Dipartimento Mobilità e Qualità Urbana e Paesaggio (ora Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio), nonché dall'Avvocatura Regionale era, medio tempore, "*... intervenuta la L.R. 19/2005 che, a modifica dell'art. 7 della L.R. 20/2009, ha attribuito alla Provincia l'esercizio della funzione autorizzativa in materia paesaggistica, nel caso di opere soggette a VIA provinciale ...*"; pertanto con la suddetta nota riteneva il sussistere di un vizio di competenza relativa e annullava la nota prot. n. 11320 del 25/09/2015 e rimetteva alla Provincia di Foggia la documentazione progettuale per l'espressione del parere
 - pertanto la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, in considerazione dei pareri intervenuti successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi del giorno 26/11/2015, e al fine di potersi determinare in merito al procedimento in oggetto, con nota prot. n. 751 del 03/03/2016 convocava la **quarta riunione** (seconda dopo la sentenza del Consiglio d Stato) della Conferenza di Servizi per il giorno **05/04/2016**;
 - la riunione della Conferenza di Servizi, si teneva nel giorno e sede previste; alla seduta interveniva il rappresentante delegato del Segretariato Regionale MiBACT della Puglia che, con modulo parere, esprimeva un giudizio di compatibilità paesaggistica sull'impianto eolico e sul relativo cavidotto solo parzialmente favorevole, ritenendo accoglibile il solo aerogeneratore A1, la cui realizzazione veniva subordinata al rispetto di specifiche prescrizioni. Inoltre, perveniva la nota prot. n. 22880 del 04/04/2016 (acquisita al prot. n. 1210 del 05/04/2016) con cui la Provincia di Foggia – Settore Ambiente comunicava che il Comitato VIA provinciale nella seduta del 29/03/2016 ha preso atto dell'esistenza in atti dei pareri paesaggistici rilasciati dalla Regione Puglia, ritirati non per ragioni di merito, ma per incompetenza relativa, "*... ritiene di poter condividere e fare proprio il parere favorevole espresso dalla Sezione Assetto del Territorio della Regione con note prot. n. 2155 del 29/02/2012 e prot. n. 6291 del 05/07/2012, che qui si richiamano integralmente, per la realizzazione degli aerogeneratori n. A1, A8, A9, A10, A11, A15, che la Regione stessa ha confermato con nota AOO_145 – 11320 del 25/11/2015 sia per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P, che per gli aspetti di compatibilità con il PPTR approvato ...*".
 - Pertanto, la Sezione precedente con nota prot. n. 1249 del 06/04/2016 trasmetteva copia conforme del Verbale della quarta riunione della Conferenza di Servizi, che veniva aggiornata prendendo atto di quanto comunicato dal Segretariato Regionale della Puglia con riferimento al quale la società Wind Energy Project 2 S.r.l. si riservava produrre osservazioni, all'esito della quali la Sezione precedente si riservava di adottare determinazioni in merito;
 - la Società proponente, con nota pec del 08/04/2016 (acquisita al prot. n. 1342 del 12/04/2016) in riscontro al parere espresso dal rappresentante del Segretariato Regionale MiBACT della Puglia, precisava che il parere espresso dal succitato Segretariato Regionale MiBACT "*... a fronte dell'unitarietà del progetto, si risolve in un dissenso al medesimo; ...; del resto, al netto della soluzione di connessione offerta, il progetto è stato reso oggetto di determinazione di chiusura positiva del procedimento autorizzativo che, ..., è stata confermata nel contenuto, dopo la »positiva conclusione del procedimento di revisione dei primi adempimenti del PUTT/P del Comune di Torremaggiore« ...*" e chiedeva "*... in subordine, in ragione del*

dissenso espresso dal Segretariato Regionale MiBACT della Puglia, ..., la rimessione degli atti al Consiglio dei Ministri ex art. 14 quater, comma 3, della L. 241/1990 ...”;

- pertanto, per quanto fin qui esposto, pur essendo la posizione prevalente favorevole i lavori della Conferenza di Servizi non si sono potuti concludere per il dissenso espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Segretariato Regionale, preposto alla tutela paesaggistico - territoriale e del patrimonio storico - artistico, limitatamente a 5 degli 6 aerogeneratori proposti dalla Società; rilevato che tale dissenso, è stato espresso ai sensi dell'art. 142 e art. 143 del D.Lgs. 42/2004, la **Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali**, con **nota prot. n. 2018 del 4/05/2016**, provvedeva alla **remissione del procedimento** in oggetto **alla deliberazione Presidenza del Consiglio dei Ministri, ex art. 14 quater della L. 241/1990 e s.m.i.**, al fine di superare il dissenso espresso dagli organi periferici del MiBACT sui cinque aerogeneratori inficiati dal parere negativo;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, con nota prot. n. 14359 del 06/07/2016 (acquisita al prot. n. 2499 del 07/07/2016) comunicava di aver indetto per il giorno 12/07/2016 una riunione istruttoria per l'esame della questione rimessa dalla Scrivente Sezione con la nota prot. n. 2018 del 24/05/2016, e a tale scopo chiedeva alla Regione Puglia, *“... quale Amministrazione procedente, una relazione ...”* dalla quale potesse emergere *“... la propria posizione sulle questioni in esame, nonché un aggiornamento delle posizioni assunte al riguardo da tutti i soggetti convocati in sede di conferenza di servizi ...”*; cui al Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali dava riscontro con la nota prot. n. 2525 del 08/07/2016;
- infine, con **nota prot. n. DICA 0002420 p-4.8.2.8 del 07/02/2017** la **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo**, comunicava che *“... il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 gennaio 2017, ha deliberato la prosecuzione del procedimento di autorizzazione ...”* volto alla **realizzazione di un solo aerogeneratore**, da realizzarsi nel Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) e relative opere di connessione;
- pertanto la **Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali**, con **nota prot. n. 672 del 23/02/2017**, notificava la summenzionata nota prot. n. DICA 0002420 p-4.8.2.8 del 07/02/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, alla società Wind Energy Project 3 S.r.l., e contestualmente provvedeva a comunicare la **conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi**;
- in ultimo, la società **Wind Energy Project 2 S.r.l.** con nota pec del 31/12/2019 (acquisita al prot. n. 15 del 03/01/2020) comunicava che *“... in forza di atto di transazione concluso fra le parti, ha ceduto e trasferito alla società Wind Energy Project S.r.l. unipersonale in liquidazione la titolarità del progetto in questione ...”*, avente sede legale in viale 2 Giugno, n. 385 – San Severo, P.IVA e C.F. 0354330718; e con ulteriore nota pec del 08/04/2020 (acquisita al prot. n. 2823 del 09/04/2020) la subentrata società **Wind Energy Project S.r.l. unipersonale in liquidazione** trasmette dichiarazione congiunta con cui comunicava, con atto al rogito del notaio Amelia Anna Benincaso Rep. n. 3438 del 24/02/2020, di aver a sua volta ceduto e trasferito alla Società Wind Energy Project 3 S.r.l. il ramo di azienda avente ad oggetto l'attività *“... «di progettazione e realizzazione di centrali elettriche da fonti rinnovabili», costituito da beni immobili, strumentali e beni immateriali, come dettagliatamente e specificatamente descritti e valutati nella relazione di stima redatta a norma degli artt. 2481 bis e 2465 c.c. ...”*. Pertanto la società **Wind Energy Project 3 S.r.l.**, con sede legale in San Severo, viale 2 Giugno, n. 385 – P.IVA e C.F. 04279840716, pec windenergyproject3@pec.it, *“... accetta e subentra in tutti i diritti relativi al progetto per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere connesse ed infrastrutture denominato “Parco Eolico Castelnuovo” sito nel comune di Castelnuovo della Daunia – Foggia ...”*.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per la Puglia, modulo parere del 05/04/2016, considerata l'istruttoria effettuata e depositata agli atti della Conferenza di Servizi, esprime parere favorevole limitatamente alla realizzazione del solo aerogeneratore contraddistinto dal numero A1 e della relativa rete impiantistica a condizione che:

- il cavidotto sia interrato per tutto il suo percorso dall'aerogeneratore alla sottostazione e dalla sottostazione alla stazione Terna;

- l'edificio della sottostazione sia mitigato paesaggisticamente ricorrendo a coloriture esterne nella gamma cromatica delle terre naturali e la recinzione sia schermata da un doppio filare di alberature ed arbusti alternati tra di loro, di essenze autoctone, disposti in modo irregolare lungo il perimetro.

Restano ferme le prescrizioni già impartite dalla Soprintendenza Archeologica con nota del 19/11/2012 prot. n. 13454.

Per quanto attiene la Stazione Elettrica 380/150 kV di Terna S.p.A., l'Amministrazione ritiene che il progetto presentato abbia superato le criticità in precedenza rilevate; fermo restando che si riserva una successiva valutazione degli eventuali ampliamenti e collegamenti;

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia della Puglia, (ora Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia), prot. n. 3955 del 12/04/2016, comunica di aver espresso, con le note prot. n. 5268 del 27/04/2012 le valutazioni di propria competenza all'allora Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, ai sensi dell'allora vigente art. 17 lettera n) del D.P.R. 233/2007 e successive modificazioni (D.P.R. 91/2009), per l'interferenza delle opere in progetto con il tratturo n. 5 "Celano – Foggia e con il braccio n. 10 "Nunziatella – Stigliano", sottoposti a tutela ai sensi del D.M. 22/12/1983.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

agli atti del presente procedimento è stata acquisita la nota prot. n. 5268 del 27/04/2012 con cui la Soprintendenza Archeologia della Puglia comunicava "... per quanto di competenza e relativamente ai lavori che comportano interferenze con i suoli al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, non ravvisa motivi ostativi alla costruzione dell'impianto in oggetto a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) in relazione alle aree di interferenza, in località La Strettola e Masseria Salerno nell'area di realizzazione degli aerogeneratori A8 e A10 e dei relativi cavidotti di collegamento, richiede l'esecuzione di saggi di scavo preliminari, ai fini di verificare natura, consistenza e datazione dei depositi archeologici e la compatibilità con la progettata realizzazione delle opere;
- 2) per quanto attiene tutti i lavori di scavo per la realizzazione degli aerogeneratori in progetto A1, A5, A9, A11, A13 e A15, dei tracciati dei cavidotti MT e di interconnessione alla rete, le strade da realizzare, la cabina di consegna, e ogni altra opera necessaria, prescrive che siano eseguiti con l'assistenza archeologica continuativa;
- 3) per quanto attiene, infine, le interferenze con il tratturo n. Celano – Foggia e con il braccio n. 10 "Nunziatella – Stigliano", in considerazione del fatto che si presentano coincidenti con un tratto rispettivamente della SP08 e della Sp9, prescrive che venga ripristinato lo stato dei luoghi precedenti lo scavo del cavidotto.

Si ribadisce che qualora dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza il seguito degli approfondimenti istruttori potrà comportare prescrizioni a tutela di elementi archeologicamente significativi, con conseguenti misure cautelative per la conservazione degli stessi, nonché richieste di variazione di progetto.

Si rappresenta, inoltre, che nell'ambito delle attività di assistenza archeologica, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati. L'inizio dei lavori ed il nominativo del soggetto incaricato della assistenza archeologica dovrà pertanto essere comunicato con congruo anticipo a questa Soprintendenza che curerà l'alta sorveglianza sulle attività ...".

RILEVATO che:

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo con nota prot. n. 0002420 p-4.8.2.8 del 07/02/2017, ha reso noto che "... il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 gennaio 2017, ha deliberato la prosecuzione del procedimento di autorizzazione ..." limitatamente ad un solo aerogeneratore.

Pertanto, in considerazione di quanto comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota prot. n. 0002420-P del 07/02/2017, si prescrive alla società Wind Energy Project 3 S.r.l. il rispetto delle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza Archeologia della Puglia.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 1673 del 22/02/2012, con cui rilascia ai sensi dell'art. 113 del R.D. n.1775 del 11/12/1933 il nulla osta provvisorio alla costruzione ed esercizio dell'impianto eolico avente potenza pari a 24 MW, da realizzarsi nel comune di Castelnuovo della Daunia, e relative linee BT/MT, cabina elettrica MT cavidotto MT in cavo interrato di connessione alla rete Terna da realizzarsi nel comune di Torremaggiore, limitatamente a quelle parti che non interessano con attraversamenti e avvicinamenti le linee di telecomunicazione statali, sociali e private. Il rilascio del consenso alla costruzione dell'intero impianto elettrico sopra citato è subordinato all'approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli eventuali attraversamenti e parallelismi che le linee elettriche potranno determinare con le linee Tlc. Tali elaborati dovranno essere redatti in conformità alle norme vigenti per la esecuzione delle linee elettriche aeree esterne. Prima di eseguire gli scavi per la posa di cavi interrati e/o la costruzione di fondazioni, codesta Società è invitata ad interpellare l'unità operativa Telecom interessata.

Il presente nulla osta provvisorio viene confesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Wind Energy Project 2 S.r.l. in data 24/05/2010 e registrato a San Severo senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano del R.D. n.1775/1933, D.P.R. n. 156 del 29/03/1973 e D.Lgs. 01/08/2003 n. 259.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

RILEVATO che:

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo con nota prot. n. 0002420-P del 07/02/2017, ha reso noto che *"... il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 gennaio 2017, ha deliberato la prosecuzione del procedimento di autorizzazione ..."* limitatamente ad un solo aerogeneratore.

Pertanto, considerato che la prevista riduzione dell'impianto interessa esclusivamente il numero di aerogeneratori da installare e che suddetta riduzione non interessa le opere di connessione, si ritiene ancora prevalente il nullaosta rilasciato da codesto spettabile Ente e sopra menzionato. Si invita al società Wind Energy Project 3 S.r.l., subentrata alla società Wind Energy Project 2 S.r.l., a voler comunque trasmettere all'Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise gli elaborati progettuali aggiornati all'ultimo layout dell'impianto come depositati sul portale telematico www.sistema.puglia.it.

- Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche – Divisione IV – Sezione U.N.M.I.G., prot. n. 683 del 23/02/2012, con cui comunica che l'impianto in oggetto attraversa la zona interessata dal titolo minerario di idrocarburi denominato convenzionalmente "Tertiveri" intestato alla società ENI S.p.A. (R.U.) ed altre, senza intralciare attualmente i lavori in corso. Pertanto, per quanto di competenza di quest'Ufficio, nulla osta alla costruzione ed esercizio dell'impianto di cui trattasi, a condizione che la Società si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso impianto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazioni di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamenti di idrocarburi, ecc.), affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 09/04/1959 n. 128 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave";
- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 2808 del 18/03/2016, con cui comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. 139/2006, non essendo compresi nell'allegato al D.P.R. 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. 1453 del 17/02/2016, con cui comunica sussistente il vizio di

incompetenza relativa, per l'entrata in vigore la L.R. 19/2005 che, a modifica dell'art. 7 della L.R. 20/2009, ha attribuito alla Provincia l'esercizio della funzione autorizzativa in materia paesaggistica nel caso di opere soggette a VIA provinciale, e per l'effetto annulla la nota prot. n. AOO_145 – 11320 del 25/09/2015 con la quale confermava il parere favorevole espresso con le note prot. n. 2155 del 29/02/2012 e prot. n. 6291 del 05/07/2012 per la realizzazione degli aerogeneratori n. A1, A8, A9, A10, A11, A15, sia per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P, che per gli aspetti di compatibilità con il PPTR.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, con nota prot. n. 22880 del 04/04/2016, comunica che il Comitato VIA provinciale nella seduta del 29/03/2016 ha preso atto dell'esistenza in atti dei pareri paesaggistici rilasciati dalla Regione Puglia, ritirati non per ragioni di merito, ma per incompetenza relativa, " ... ritiene di poter condividere e fare proprio il parere favorevole espresso dalla Sezione Assetto del Territorio della Regione con note prot. n. 2155 del 29/02/2012 e prot. n. 6291 del 05/07/2012, che qui si richiamano integralmente, per la realizzazione degli aerogeneratori n. A1, A8, A9, A10, A11, A15, che la Regione stessa ha confermato con nota AOO_145 – 11320 del 25/11/2015 sia per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P, che per gli aspetti di compatibilità con il PPTR approvato ...".

Inoltre "... considerato il permanere della validità giuridica del titolo ambientale rilasciato, ritiene di poter attestare che la rimodulazione in riduzione della Stazione Elettrica 150/380 kV di Terna, nel comune di Torremaggiore, presso cui è prevista la nuova soluzione di connessione alla RTN, e lo spostamento dei Pali 2456 e 2476 esternamente al cono visuale di 4 km di Castel Dragonara, si configurino come soluzioni migliorative dal punto di vista ambientale rispetto alla determina n. 4172/6.15 del 29/12/2010 integrativa della D.D. n. 3007/6.15 del 14/09/2010 prorogata con determina n. 2658 del 10/12/2013.

RILEVATO che:

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo con nota prot. n. 0002420-P del 07/02/2017, ha reso noto che "... il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 gennaio 2017, ha deliberato la prosecuzione del procedimento di autorizzazione ..." limitatamente ad un solo aerogeneratore.

Pertanto, considerato che la prevista riduzione dell'impianto interessa esclusivamente il numero di aerogeneratori da installare e che suddetta riduzione non interessa le opere di connessione, si ritengono ancora prevalenti i nullaosta rilasciati da codesto rispettabile Ente, come assorbiti a fatti propri dalla Provincia di Foggia – Settore Ambiente, con le relative prescrizioni e sopra menzionati.

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Urbanistica – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 745 del 01/02/2016, con cui comunica che non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente individuati catastalmente in agro del comune di Castelnuovo della Dauni Fig. 18 p.lle 108-104-140-188, Fig. 11 p.lle 62-8, Fig. 17 p.lle 124-25, Fig. 14 p.lle 80-140-141 e Fig. 16 p.la 57. Altresì risultano nello "Stato n. 1 delle arbitrarie occupazioni" redatto dal perito geom. Vincenzo Cappelletta in data 30/05/1973, quali Terre occupate gravate da uso civico e proposte per la legittimazione le seguenti particelle individuate al Fig. 11 p.lle 84-85-86-87-88-89-90-105, legittimati ai sensi dell'art. 54 della L.R. 14/2004 e ss.mm.ii..
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Coordinamento Strutture Tecniche BA/FG, prot. n. 26857 del 09/10/2014, con cui trasmette copia della Determinazione Dirigenziale n. 668 del 03/10/2014 con la quale, rilevato che l'impianto eolico con la realizzazione delle relative linee elettriche ricade nel Comprensorio di Bonifica della Capitanata, per cui trovano applicazione le disposizioni del Regolamento Regionale 01/08/2013 n. 17; tenuto conto che, ai sensi del predetto Regolamento è previsto che il Consorzio competente, nell'istruire la domanda di concessione per l'attraversamento delle aree del Demanio Idrico, è tenuto a richiedere il parere all'Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciale competente per territorio; considerato che gli aerogeneratori non interferiscono con corpi idrici e che le opere di connessione alla rete Terna

interferiscono con i corsi d'acqua Fiume Staina; Vallone Parisano; Vallone Pinciarella; Vallone Morelli; Canale Barisana; Canale della Marchesa e loro affluenti con modalità non intrusive; verificata la compatibilità della richiesta con gli interessi pubblici e con la possibilità di attuazione delle norme di salvaguardia e tutela dei beni del Demanio Idrico in quanto non in contrasto con la disciplina di tutela imposta dal P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) approvato dall'Autorità di Bacino della Puglia; visto il parere favorevole emesso da questo ufficio con la nota prot. n. 64_13671 del 08/05/2014; determina di confermare, ulteriormente, il parere favorevole espresso con la nota prot. n. 64_13671 del 08/05/2014 sopra citato;

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione Opere Pubbliche, prot. n. 29099 del 26/11/2015, con cui si riserva di esprimere parere in ordine all'approvazione del progetto in oggetto ed alla declaratoria di pubblica utilità a valle dell'ottenimento delle integrazioni richieste.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Regione Puglia - Ufficio Regionale Espropri (ora Servizio Gestione Opere Pubbliche) con nota prot. n. 13330 del 13/03/2012 (acquisita al prot. n. 2296 del 14/03/2012) esprimeva parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera con prescrizioni.

RILEVATO che:

la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 1375 del 15/02/2013 trasmetteva "*Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, e invitava la Società istante a voler provvedere alla pubblicazione di suddetto avviso su due quotidiani uno a carattere nazionale e uno regionale.

CONSIDERATO ancora che:

la società Wind Energy Project 3 S.r.l. depositava copia dell'avvenuta pubblicazione dell'avvio sulla stampa e sulla Gazzetta del Mezzogiorno.

Analogamente il Proponente provvedeva alla trasmissione dell'avvenuta affissione, del summenzionato avviso, all'albo pretorio del comune di Castelnuovo della Daunia dal 19/02/2013 al 21/03/2013; e all'albo pretorio del comune di Torremaggiore dal 19/02/2013 al 20/03/2013, senza che pervenissero opposizioni e/o osservazioni.

RILEVATO infine che:

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo con nota prot. n. 0002420-P del 07/02/2017, ha reso noto che "*... il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 gennaio 2017, ha deliberato la prosecuzione del procedimento di autorizzazione ...*" limitatamente ad un solo aerogeneratore.

Pertanto, considerato che la prevista riduzione dell'impianto interessa esclusivamente il numero di aerogeneratori da installare e che suddetta riduzione non interessa le opere di connessione, si ritiene ancora correttamente esperita la procedura inerente la succitata "*Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*".

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 15957 del 25/11/2015, con cui verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, rilascia il nulla osta di massima, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto e della relativa linea di allaccio. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tale da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate;

- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche, prot. n. 3887 del 30/11/2011, comunica che i terreni interessati dall'intervento non ricadono in alcuna delle aree per le quali il Piano regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.), approvato con D.C.R. n. 230 del 20/10/2009, ha definito misure di salvaguardia.
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - Servizio Territoriale Foggia, prot. n. 5034 del 09/03/2016 con cui conferma il parere favorevole espresso con la precedente nota prot. n. 28038 del 09/12/2011 a condizione che si provveda al ripristino dello stato dei luoghi a fine lavori;
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Agricoltura Foggia, nota prot.n. 16811 del 02/05/2012, con cui rilascia parere favorevole a condizione che:
 - tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentito la realizzazione di un'area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;
 - nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo stato originario di suolo;
 - nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;
 - se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l'autorizzazione dall'Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge, prima di realizzare le opere;
 - divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica;
- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 4035 del 24/03/2016, conferma quanto già comunicato con le precedenti note ed in particolare con la nota prot. n. 16107 del 17/11/2015 con cui informava di non essere competente al rilascio del parere;
- Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, prot. n. 1844 del 06/12/2011, con cui comunica che:
 - Per quanto riguarda l'assetto di versante, non si riscontrano interferenze tra la localizzazione del parco eolico in progetto e relative opere connesse {nell'insieme comprendenti n. 8 aerogeneratori, la "cabina di sezionamento", la "linea elettrica MT - interna al parco", la "linea elettrica MT - collegamento RTN", la "sottostazione di trasformazione e consegna 150 KV" e la "viabilità di progetto") e gli areali a pericolosità da frana perimetrati nel suddetto Progetto di PAI.
 - Per quanto riguarda l'assetto idraulico, il tracciato del cavidotto interrato esterno al parco, di collegamento alla RTN, presenta due attraversamenti in corrispondenza del Torrente Staina, l'uno nei pressi della località Voiragni e l'altro all'altezza della località P.te del Porco, e pertanto si determinano intersezioni con areali ad alta, media e bassa pericolosità idraulica (PD, PI2 e PII, rispettivamente) e con la fascia di riassetto fluviale. Tali intersezioni, comunque, trattandosi di tracciato interrato e a condizione che eventuali organi di manovra siano collocati all'esterno di tali aree, non determinerebbero incrementi delle condizioni di rischio nell'area.

Si precisa, inoltre, richiamando in particolare quanto riportato nella "Relazione Descrittiva" (pag. 12) e nella "Relazione geologica" (TAV. Il Corografia P.A.I.):

- a) che l'Autorità di Bacino competente per territorio è la scrivente Autorità di Bacino interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore e non l'Autorità di Bacino regionale della Puglia;
- b) che l'elaborato del Progetto di PAI da assumere quale riferimento per le scelte legate alla localizzazione di interventi da realizzare è la carta della pericolosità da frana e/o idraulica e non la carta del rischio da

frana e/o idraulico, in quanto la presenza di aree a rischio è legata alla presenza congiunta di condizioni di pericolosità e di elementi a rischio;

- Arpa Puglia - DAP di Foggia, prot. n. 20257-88 del 01/04/2016, con cui conferma quanto già comunicato con la precedente nota prot. n. 68680 del 25/11/2015 con cui vista la documentazione caricata sul portale istituzionale "sistema.puglia.it", considerato che le integrazioni depositate dal proponente di cui alla nota prot. 39/2015 del 13/11/2015 riguardano esclusivamente le opere di connessione e poiché tali modifiche non comportano elementi aggiuntivi rispetto alle valutazioni di competenza già espresse, ferme restando le valutazioni contenute con parere prot. 25068 del 14/05/2012 favorevoli con prescrizioni, alla luce delle intervenute Linee guida di ARPA Puglia e D.G.R 2122/2012, si chiede di fornire uno studio sui potenziali impatti cumulativi, ai sensi della Deliberazione della G. R. 23 ottobre 2012, n.2122, da effettuare in base ai criteri di valutazione fra Impianti eolici e fotovoltaici riportati nelle linee guida ARPA Puglia sopra indicate

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

l'Arpa Puglia – DAP di Foggia con la precedente nota prot. n. 25068 del 14/05/2012, succitata, rilasciava valutazione tecnica positiva a condizione che:

- l'aerogeneratore che si dovrà installare potrà essere scelto tra quelli individuati nella documentazione di progetto e di seguito riportati: Vestas tipo V90 3MW, diametro rotore 90m, altezza mozzo 80m; WinWin tipo WWD3 3MW, diametro rotore 100m, altezza mozzo 100m; GE Energy "GE 2.5xl" diametro rotore 100m, altezza mozzo 100m; Nord ex N90 diametro rotore 90m, altezza mozzo 100m; Slemens SWT 2.3-93 diametro rotore 93m, altezza mozzo 80m; Enercon E82 diametro rotore 82m, altezza mozzo 98m; REPower MM92 diametro rotore 92,5m, altezza mozzo 100m;
- siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti;
- nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post opera al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi recettori più prossimi agli aerogeneratori, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno. Nel caso di superamenti siano adottate le misure consequenziali per l'abbattimento del rumore e ove non sia possibile si proceda alla eliminazione dell'aerogeneratore o degli aerogeneratori più prossimi al recettore che ne subisce l'impatto;
- il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli impianti eolici nel loro complesso dovrà avvenire presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992. Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87 /101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati);
- la viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali;
- siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare l'interferenza con l'habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri.

RILEVATO che:

la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, con nota prot. n. 22880 del 04/04/2016, comunica che il Comitato VIA provinciale nella seduta del 29/03/2016 ha preso atto dell'esistenza in atti dei pareri paesaggistici rilasciati dalla Regione Puglia, ritirati non per ragioni di merito, ma per incompetenza relativa, " ... ritiene di poter condividere e fare proprio il parere favorevole espresso dalla Sezione Assetto del Territorio della Regione con note prot. n. 2155 del 29/02/2012 e prot. n. 6291 del 05/07/2012, che qui si richiamano integralmente, per la realizzazione degli aerogeneratori n. A1, A8, A9, A10, A11, A15, che la Regione stessa ha confermato con nota AOO_145 – 11320 del 25/11/2015 sia per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P, che per gli aspetti di compatibilità con il PPTR approvato ...".

CONSIDERATO infine che:

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per la Puglia, con

modulo parere del 05/04/2016 acquisito agli atti del procedimento nel corso della quarta riunione della Conferenza di Servizi, considerata l'istruttoria effettuata e depositata agli atti della Conferenza di Servizi, esprime parere favorevole limitatamente alla realizzazione del solo aerogeneratore contraddistinto dal numero A1 e della relativa rete impiantistica con prescrizioni.

RILEVATO ancora che:

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo con nota prot. n. 0002420-P del 07/02/2017, ha reso noto che "... il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 gennaio 2017, ha deliberato la prosecuzione del procedimento di autorizzazione ..." limitatamente ad un solo aerogeneratore.

Pertanto, considerato che la prevista riduzione dell'impianto interessa esclusivamente il numero di aerogeneratori da installare e che suddetta riduzione non interessa le opere di connessione, si ritengono ancora prevalenti i nullaosta rilasciati da codesto rispettabile Ente, e la società Wind Energy Project 3 S.r.l. dovrà rispettare le prescrizioni ivi riportate; inoltre dovrà comunicare alla Sezione Infrastrutture Energetiche e digitali il modello e marca dell'aerogeneratore da installare che dovrà rispettare le caratteristiche geometriche indicate dall'Arpa Puglia – DAP di Foggia e sopra riportate.

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, nota prot. n. 14915 del 28/08/2012, comunica che le interferenze non sono determinate dagli aerogeneratori da installare bensì dal cavidotto di connessione dell'impianto eolico alla Stazione Elettrica Tema, dalla medesima stazione e dalle opere ad essa accessorie. Riguardo alla stazione elettrica si evidenzia che questo Consorzio ha già esaminato e rilasciato parere favorevole, con prescrizioni, al progetto della medesima contenuto nella pratica della Società EDP Renewables Italia S.r.l. (nota consortile prot. n. 3340 del 21/02/2012); la soluzione approvata comprende lo spostamento delle condotte insistenti sull'area ed il piano particellare di asservimento delle nuove condotte da costruire. Giusta intesa con la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, Il Lavoro e L'innovazione la soluzione progettuale della predetta Società, tenuto conto della complessità dell'iter percorso per l'approvazione, sarà condivisa anche dalle altre proponenti.

Pertanto con la presente si riferisce unicamente in merito all'impianto eolico della società proponente ed al cavidotto elettrico di connessione.

a) Rete Idrografica

Il cavidotto di connessione dell'impianto eolico alla Stazione Elettrica Tema attraversa, lungo il suo tracciato, l'alveo del Canale della Strettoia (2 attraversamenti), del Canale Giulio di Toro, del Canale Barisana (2 attraversamenti), del Canale della Marchesa, del Canale Pinciarella, e del Torrente Staina (2 attraversamenti).

Per quanto di competenza dell'Ente le modalità esecutive dell'attraversamento non creano inibizioni all'attività di manutenzione dell'alveo e quindi questo Consorzio esprime parere favorevole alla approvazione del progetto. Fermo restando tuttavia la necessità di acquisire l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori presso la Struttura Tecnica Periferica Regionale (Genio Civile di Foggia) e di ottemperare alle prescrizioni che dalla stessa potranno essere imposte si prescrive quanto segue:

- a) i punti di immersione e di riemersione della perforazione siano collocati a distanza non inferiore a mt 20,00 dai cigli dell'alveo attuale e contestualmente dai confini della proprietà demaniale;
- b) collegate solidamente ai cippi segnalatori devono essere installate patine di segnalazione della presenza del cavidotto aventi altezza fuori terra dal terreno non inferiore a mt 2,00;
- c) venga tempestivamente formalizzata l'istanza di concessione per l'uso del suolo demaniale interessato dagli attraversamenti ai sensi del Regolamento Regionale 8 giugno 2012 n. 12 pubblicato sul BURP n. 86-Suppl. del 15/06/2012 "Regolamento per l'uso del beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia";
- d) l'inizio dei lavori di attraversamento degli alvei venga comunicato con congruo anticipo onde consentire i controlli e la sorveglianza del caso.

b) Rete di adduzione e distribuzione irrigua

Il cavidotto elettrico in progetto comporta alcune interferenze con la rete di adduzione e distribuzione irrigua del Comprensorio irriguo del Fortore.

b1) Rete di adduzione

Il cavidotto elettrico interferisce con il ripartitore F 600 mm. del Distretto 1 del Compensorio Nord Fortore, con l'adduttore denominato Sifone dello Staina F 2500 mm e con la pista di servizio del medesimo nonché con i cavidotti del telecontrollo e del telecomando, con la Bretella Dx del Distretto 2A del Compensorio Nord Fortore (F 450-500-600-700 mm.), con il ByPass F 1000 mm. del medesimo distretto e con il Canale del Tavoliere del Compensorio Sud Fortore.

b2) Rete di distribuzione

Il cavidotto intercetta la rete di distribuzione del Distretto 1 (comizi 9, 14,15 e 21) e del Distretto 2A (comizi 1,2,3,4,5,6,20,21 e 23).

A riguardo si evidenzia che le aree interessate dalle condotte sono espropriate e/o asservite a favore del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifiche; esse non possono essere oggetto di interventi quali scavi, movimenti di terra, apertura di fossi, costruzioni, piantagioni, impianti, ingombri, depositi di terra e altre materie, né possono essere delimitate da recinzioni che impediscano il libero accesso al personale consortile; non possono essere destinate, infine, a sede di viabilità permanente. Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle suddette condotte (mt 1,50 per condotte fino a F 275 mm, mt 2.50 per condotte da F 300 a F 500 mm e mt 4.50 per condotte da F 600 a F 1200 mm) e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse (mt. 3.00), occorre che tra le condotte ed i manufatti dell'impianto di progetto (compreso viabilità e recinzioni) sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 ($1.50/2 + 3.00$) per condotte fino a F 275 mm., a mt. 4.25 ($2.50/2 + 3.00$) per condotte da F 300 a F 500 mm. e mt. 5.25 ($4.50/2 + 3.00$) per condotte da F 600 a F 1200 mm. Per condotte posate in fascia espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale.

Pertanto per il superamento delle interferenze rilevate con le condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

Parallelismi

Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse, occorre che tra le condotte ed il cavidotto elettrico, e qualsiasi altro manufatto, sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 ($1.50/2 + 3.00$) per condotte fino a F 275 mm.; a mt. 4.25 ($2.50/2 + 3.00$) per condotte da F 300 a F 500 mm. e mt. 5.25. ($4.50/2 + 3.00$) per condotte da F 600 a F 1200 mm. Per condotte posate in fascia espropriata il cavidotto elettrico deve essere posato ad una distanza non inferiore a mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale (distanza valida anche per qualsiasi altro manufatto).

Intersezioni

- 1) il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda teleguidata) della lunghezza non inferiore a mt. 10.50 (in asse alla condotta) per diametri sino a F 275 mm., non inferiore a mt. 11.50 per diametri da F 300 a F 500 mm, non inferiore a mt. 13.50 per diametri da F 600 a F 1200 mm.; per condotte di diametro superiore a F 1200 mm e per condotte in fascia espropriata la lunghezza della tubazione di protezione deve essere pari alla larghezza della fascia di esproprio maggiorata di mt. 6.00, sempre in asse alla condotta, con un minimo di mt. 30.00;
- 2) la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda teleguidata);
- 3) la profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata, ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese di codesta Spett./e Società, in presenza di tecnici consortili;
- 4) il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;
- 5) la presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati della condotta irrigua

con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un'altezza dal piano campagna non inferiore a mt. 2.00;

6) al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;

7) l'attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm è consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sonda teleguidata; la distanza di inizio e fine trivellazione dall'asse della condotta deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1);

8) la tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l'attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm. (auspicabile). Per quanto riguarda infine le interferenze con il Canale Adduttore del Tavoliere queste risultano trattate assieme alle interferenze con gli alvei della rete idrografica; gli elaborati di riferimento sono quelli recanti il numero 8 e 9 legati alla "Tav. 1 –Corografia Generale". Da detti elaborati si evince che anche il superamento del Canale Adduttore del Tavoliere sarà realizzato tramite T.O.C. con franco netto rispetto alla tubazione di drenaggio sottostante il canale di 2.00 mt.; non risulta tuttavia indicata la distanza tra i punti di immersione e riemersione della T.O.C. ed i confini della proprietà demaniale. Le modalità di attraversamento del canale sono pertanto accettabili a condizione che:

a) i punti di immersione e di riemersione della perforazione siano collocati a distanza non inferiore a mt. 3.00 dai confini della proprietà demaniale;

b) Il franco netto rispetto al tubo di drenaggio sottostante il canale venga elevato a mt. 4.00;

c) collegate solidamente ai cippi segnalatori devono essere installate paline di segnalazione della presenza del cavidotto aventi altezza fuori terra dal terreno non inferiore a mt. 2.00.

Per quanto concerne quindi le interferenze con le condotte irrigue si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto a condizione che per tutti gli attraversamenti venga rispettato il punto 6) delle prescrizioni generali (posa in opera di nastro segnalatore al di sopra delle condotte) e per il Canale Adduttore del Tavoliere le modalità di attraversamento vengano uniformate ai punti a), b) e c) precedenti.

Si ribadisce infine la necessità, per il rilascio dell'autorizzazione alla esecuzione dei lavori, di ottemperare alle seguenti condizioni:

a) deve essere tempestivamente formalizzata l'istanza di concessione per l'uso del suolo demaniale interessato dagli attraversamenti ai sensi del Regolamento Regionale 8 giugno 2012 n. 12 pubblicato sul BURP n. 86-Suppl. del 15/06/2012 "**Regolamento per l'uso del beni del demanio pubblico di bonifica e dell'Irrigazione della Regione Puglia**";

b) deve essere prodotta apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società proponente, attestante l'accettazione delle seguenti ulteriori condizioni;

1) la realizzazione dell'impianto non deve comportare alcun vincolo per il Consorzio che pertanto rimane libero di effettuare interventi sulle proprie tubazioni di qualsiasi genere e in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso nei confronti del proprietario e/o del gestore dell'impianto;

2) la Società proponente deve adottare ogni possibile cautela per proteggere i propri impianti dal rischio di scoppio delle condotte irrigue e conseguenti allagamenti, in ogni caso essa solleva il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con l'esercizio degli impianti irrigui anche in caso di fuoriuscita accidentale di acqua dalle tubazioni;

3) la Società proponente si impegna a formalizzare l'istanza di concessione per l'uso del suolo demaniale interessato dagli attraversamenti ai sensi del Regolamento Regionale 8 giugno 2012 n. 12 pubblicato sul BURP n. 86-Suppl del 15/06/2012 "**Regolamento per l'uso del beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia**" e a corrispondere i relativi canoni che potranno essere definiti con provvedimenti legislativi e/o amministrativi anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;

4) l'inizio dei lavori interferenti deve essere comunicato con congruo anticipo onde consentire al personale consortile di effettuare i controlli e la sorveglianza del caso;

- Provincia di Foggia – Settore Ambiente, prot. n. 22880 del 04/04/2016, preso atto che la Sezione Assetto del Territorio (ora Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio), ritenuto sussistente il vizio di incompetenza relativa, per le ragioni di cui alla nota prot. n. AOO_145/1453 del 17/02/2016 ha annullato la nota prot. n. AOO_145/11320 del 25/09/2015 e rimesso alla Provincia di Foggia la documentazione progettuale; considerato che le condizioni poste ai fini della conferibilità della delega a soggetti diversi costituiscano di fatto la implicita e incontestabile affermazione della prevalenza del ruolo regionale, meglio attrezzato ad interpretare per competenza ed autorevolezza, la disciplina degli strumenti di pianificazione paesaggistica adottati dalla Regione stessa; considerato che gli enti delegati ai fini dell'espressione del parere paesaggistico debbano in ogni caso fare ricorso per legge all'ausilio di esperti esterni con specifiche competenze; ritenuto che, nel caso di che trattasi, l'ente delegato si trova nella condizione di acquisire direttamente il parere del soggetto istituzionale meglio posizionato sotto il profilo della competenza e dell'autorevolezza specialistica; viste le valutazioni paesaggistiche contenute nei pareri rilasciati dalla Sezione Assetto del Territorio della Regione con note prot. n. 2155 del 29/02/2012 e prot. n. 6291 del 05/07/2012; vista la nota AOO- 145 - 11320 del 25/09/2015 con la quale la Sezione Assetto del Territorio della Regione ha con fermato il parere espresso con note prot. n. 2155 del 29/02/2012 e prot. n. 6291 del 05/07/2012, esprimendo, inoltre, parere favorevole con prescrizioni per il nuovo progetto della SE Terna di Torremaggiore "Foggia - Larino"; preso atto che ai sensi dell'art. 106 comma 2 delle NTA del PPTR "*... gli interventi che hanno ottenuto i previsti provvedimenti autorizzativi a norma del PUTT/P (...) gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P medesimo fino alla scadenza dell'autorizzazione paesaggistica, ove richiesta ...*".

Considerato che il Comitato VIA provinciale nella seduta del 29/03/2016 per le ragioni sopra espresse "*... ha preso atto dell'esistenza in atti dei pareri paesaggistici già rilasciati dalla Regione Puglia. Atteso che gli stessi sono stati ritirati non per ragioni di merito, ma per incompetenza relativa, non si ravvedono motivi per discostarsi da quanto già esaminato e valutato dall'Ente regionale ...*"; questo Settore, visti gli atti relativi all'impianto in oggetto ritiene di poter condividere e fare proprio il parere favorevole espresso dalla Sezione Assetto del Territorio della Regione con note prot. n. 2155 del 29/02/2012 e prot. n. 6291 del 05/07/2012, che qui si richiamano integralmente, per la realizzazione degli aerogeneratori n. A1, A8, A9, A10, A11, A 15, che la Regione stessa ha confermato con nota AOO_145 - 11320 del 25/11/2015 sia per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P, che per gli aspetti di compatibilità con il PPTR approvato.

Questo Settore inoltre, considerato il permanere della validità giuridica del titolo ambientale rilasciato, ritiene di poter attestare che la rimodulazione in riduzione della Stazione Elettrica 150/380 kV di Terna, nel comune di Torremaggiore presso cui è prevista la nuova soluzione di connessione alla RTN e lo spostamento dei Pali 2456 e 2476 esternamente al Cono Visuale di 4 km di Castel Dragonara), si configurino come soluzioni migliorative dal punto di vista ambientale rispetto alla determina n. 4172/6.15 del 29/12/2010 integrativa della D.D. N. 3007/6.15 del 14/09/2010 prorogata con determina n. 2658 del 10/12/2013;

- Comune di Castelnuovo della Daunia - Ufficio Tecnico, prot. n. 4179 del 20/11/2015, esprime parere favorevole in merito alla localizzazione urbanistica del parco e alla sua compatibilità edilizia;
- Marina Militare – Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Adriatico, prot. n. 16730 del 24/10/2012, con cui comunica nulla osta, per quanto di competenza ed ai soli fini Demaniali Militari Marittimi, alla realizzazione delle opere limitatamente al territorio del comune di Torremaggiore (FG), compreso nella giurisdizione di questo Alto Comando;
- Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 11361 del 24/03/2016, conferma quanto già comunicato con la precedente nota prot. n. 41223 del 24/11/2015, con cui in ordine ai soli interessi della Marina Militare non può che confermare le favorevoli determinazioni già espresse. E' appena il caso di rammentare la normativa afferente la segnalazione ottico luminosa delle realizzande strutture, al

fine della tutela del volo a bassa quota (anche durante l'arco notturno), in relazione alle prescrizioni che saranno all'uopo dettate dai competenti Uffici sia militari che civili;

- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 300 del 09/01/2012, visto il parere tecnico del 15° Reparto Infrastrutture, scaturito dall'esame della documentazione relativa alla domanda di cui all'oggetto; tenuto conto che non è noto se la zona interessata dai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica e, pertanto, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro (art. 15 del D.Lgs. 81/2008), si evidenzia l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati; rappresentato che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica degli ordigni bellici, per l'esecuzione della quale si dovrà presentare apposita istanza all'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, esprime parere favorevole;
- Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 4260 del 28/01/2016, esprime parere favorevole del Ministero della Difesa alla realizzazione di quanto in oggetto. Si precisa che per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa. In particolare, al fine dell'aggiornamento delle carte nautiche, si richiama l'attenzione sulla necessità di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al C.I.G.A. (aerogeo@pstacert.difesa.it) almeno 30 giorni prima dell'inizio dei relativi lavori. Tenuto conto che la zona interessata dalle opere non risulta essere bonificata, il presente atto è subordinato all'effettuazione dei necessari interventi di bonifica delle aree a cura della Società istante, per i quali la stessa dovrà assumere, ad autorizzazione acquisita, diretti ed immediati contatti con il 10° Reparto Infrastrutture;
- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, prot. n. 0020218/AON del 16/02/2012, autorizza l'intervento proposto a condizione che:
 - segnaletica diurna: le pale del rotore dell'aerogeneratore dovranno essere verniciate con n. 3 bande alternate da 6,00 mt ciascuna con colori "rosso – bianco – rosso" in modo da impiegare gli ultimi 18 mt delle pale stesse. La manutenzione della verniciature dovrà essere garantita continuamente nel tempo a cura e spese del proprietario dell'impianto;
 - segnaletica notturna: dovranno essere posizionate all'estremità delle pale eoliche luci collegate ad un apposito interruttore al fine di segnalare le stesse solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione per un arco di cerchio di 30° circa. Codesta Società potrà eventualmente adottare la soluzione alternativa costituita da luci di sommità da installare sull'estradosso delle navicelle rotore, conformi a quanto prescritto dal Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, Cap. 4 §11.8, che prevede per ostacoli di altezza compresa tra i 45 e i 150 metri l'uso di luci intermittenti di media intensità.

Dovrà essere prevista a cura e spese di codesta Società una procedura manutentiva che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile.

Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP – Italia, codesta Società dovrà comunicare all'ENAV, con almeno 90 giorni di anticipo, la data di inizio e di fine lavori e inviare contestualmente i dati definitivi del progetto che dovrà contenere:

- 1 coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 dell'aerogeneratore;
 - 2 altezza massima dell'aerogeneratore (torre + raggio pala);
 - 3 quota s.l.m. al top dell'aerogeneratore (altezza massima + quota terreno), specifiche della segnaletica ICAO diurna e notturna, con la data di attivazione e della relativa procedura manutentiva.
- ASL Foggia, modulo parere del 26/11/2015 acquisito al prot. n. 4763 del 23/11/2015, rilascia parere favorevole dal punto di vista igienico - sanitario;
 - Acquedotto Pugliese S.p.A., prot. n. 30470 del 08/03/2012, comunica che dall'esame degli elaborati grafici presentati sono state riscontrate delle interferenze del cavidotto con nostre condotte. Tali interferenze riguardano gli attraversamenti in senso trasversale del cavidotto che andranno eseguiti "in sottopasso alle condotte idriche ed a distanza non inferiore a cm. 100 dalla generatrice inferiore delle stesse, posto in tubo protettore, debitamente segnalato con nastro localizzatore prolungato fino a oltre

i limiti della proprietà AQP attraversata". Per i parallelismi invece il cavo andrà posato ad una distanza non inferiore a 3 metri dal limite della proprietà AQP. Inoltre gli AG devono essere posti a non meno di 10 metri dalla fascia di proprietà di questa Società, tenendo presente anche la gittata delle pale. Infine nel caso di una eventuale interferenza elettromagnetica codesta Società dovrà redigere una relazione tecnica di valutazione del rischio connesso all'interferenza.

Pertanto si esprime preventivo parere tecnico favorevole alla concessione degli attraversamenti precisando che codesta Società dovrà coordinarsi, prima dell'avvio di qualsivoglia attività strettamente connessa alla interferenza in questione con il Direttore dei Lavori Ambito 3, che avrà facoltà di impartire ulteriori disposizioni e prescrizioni tecniche utili alla salvaguardia delle nostre opere. Il rilascio della concessione avverrà a seguito di stipula di apposito atto di convenzione a titolo oneroso e con oneri a totale carico della richiedente Società.

- Anas S.p.A., prot. n. 0007876 del 18/03/2016, segnala che i lavori da realizzare non interferiscono con la viabilità di competenza della scrivente Società, per cui non si emette alcun parere;
- RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato, prot. n. 0005710 del 07/12/2011, comunica per quanto di competenza che le opere in progetto non interferiscono con l'infrastruttura ferroviaria;
- Snam Rete Gas S.p.A., nota prot. n. 291 del 24/11/2015, comunica che l'opera in progetto interferisce con il metanodotto denominato S:Salvo – Biccari 4° Tronco – Castelnuovo della Daunia – Biccari DN 500 (20"). Pertanto al fine dei poter valutare la pratica nel suo complesso e confermare l'esatta ubicazione della condotta Snam Rete Gas ivi esistente, si rende necessario eseguire un sopralluogo congiunto con la Società, con picchettamento del nostro metanodotto invitandovi successivamente da integrare le opere in progetto con quanto riscontrato in campo. Inoltre, al fine di valutare nel dettaglio le interferenze o impedimenti di sorta all'attività manutentiva e di sorveglianze del metanodotto ivi posato in pressione ed esercizio, sarà necessario dettagliare la documentazione progettuale con ogni eventuale opera accessoria, quali recinzioni, cavidotti di servizio, modifiche alle attuali quote di passaggio, pavimentazione, nuove viabilità, che saranno realizzate sulle particelle interessate dal progetto. Per quanto sopra si esprime parere di massima favorevole, a condizione che vengano verificate in modo puntuale le interferenze con le condotte e/o impianti in esercizio e le opere in progetto.

Si evidenzia inoltre che, in merito alla precedente comunicazione prot. n. 372 del 02/12/2011, in cui si rilasciava il parere alla realizzazione delle opere in progetto, essendo ampiamente scaduti i termini per accettazione di quanto ivi riportato, si comunica la revoca del nulla osta e si richiede l'aggiornamento della documentazione e la formalizzazione di una nuova richiesta.

Vi informiamo sin da ora che i nostri metanodotti, in pressione, sono disciplinati dalle vigenti norme di sicurezza di cui al D.M. 24/11/1984 del Ministero dell'Interno e successive modifiche (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione l'accumulo e l'utilizzo del gas naturale con densità non superiore a 0,8) del D.M. 17/04/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8). Nei citati Decreti Ministeriali sono stabiliti, tra l'altro, le fasce di rispetto, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti con altre infrastrutture o fabbricati.

Evidenziamo infine che qualsiasi lavoro da eseguire all'interno della fascia di servitù dei nostri metanodotti dovrà essere preventivamente autorizzato con formale rilascio di Nulla Osta o eventuale lettera commerciale con esplicitazione delle modalità operative, economiche e temporali necessarie al superamento dell'interferenza tra le opere oggetto di Conferenza di Servizi ed i metanodotti in esercizio ivi presenti.

Pertanto, finché non sarà presentata l'integrazione richiesta, la presente pratica autorizzativa resterà sospesa.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo con nota

prot. n. 0002420-P del 07/02/2017, ha reso noto che “... *il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 gennaio 2017, ha deliberato la prosecuzione del procedimento di autorizzazione ...*” limitatamente ad un solo aerogeneratore.

Pertanto, considerato che la prevista riduzione dell’impianto interessa esclusivamente il numero di aerogeneratori da installare e che suddetta riduzione non interessa le opere di connessione, la società Wind Energy Project 3 S.r.l. non potrà dare inizio ai lavori prima di aver ottenuto il nulla osta definitivo alla realizzazione delle opere.

- Terna S.p.A., prot. n. TRISPA/P20160001721 del 01/04/2016, conferma, ai fini autorizzativi nell’ambito del procedimento unico previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, il parere espresso con la precedente nota prot. n. TRISPA/P20140013213 del 26/11/2015 di conformità della documentazione progettuale ai requisiti tecnici di cui al Codice di Rete. Nella stessa nota inoltre, comunica che il valore di potenza dell’impianto non corrisponde al valore di potenza della pratica di connessione, a tal proposito è opportuno far presente che, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti richiesta di modifica di connessione.

Con riferimento a suddetto parere, considerato che la modifica in riduzione della dimensione dell’impianto non modifica le modalità di connessione per la quale la società Wind Energy Project 3 S.r.l. ha già ottenuto il benessere tecnico, si prescrive alla Società istante di provvedere a comunicare la potenza definitiva dell’impianto, all’esito del rilascio della presente Autorizzazione Unica.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, con nota prot. n. 13330 del 13/03/2012 (acquisita al prot. n. 2296 del 14/03/2012) rilasciava parere favorevole con prescrizioni in ordine all’approvazione del progetto in oggetto ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera;
la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 1375 del 15/02/2013, trasmetteva la “*Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*” ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, invitando la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell’avviso in oggetto indicato ed allegato alla nota di cui trattasi, e contestualmente invitando i Comuni interessati a pubblicare presso il proprio albo pretorio l’avviso in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. summenzionato.
Il Proponente trasmetteva copia dell’avvenuta pubblicazione dell’Avviso su i previsti due quotidiani uno di carattere nazionale e l’altro di carattere regionale.
Il Comune di Castelnuovo della Daunia con nota prot. n. 1060 del 22/03/2013 restituiva copia del summenzionato atto “*Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*” con gli estremi dell’avvenuta pubblicazione dal giorno 19/02/2013 al giorno 21/03/2013. Analogamente anche il Comune di Torremaggiore provvedeva alla restituzione di copia del summenzionato avviso con gli estremi di avvenuta pubblicazione dal giorno 19/02/2013 al 20/03/2013.
- alla data del 27/03/2013, presso la Regione Puglia Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali non risultavano pervenute osservazioni in merito all’avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Wind Energy Project 3 S.r.l. ha provveduto al transito dell'intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 30/09/2011, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali è tenuta a prendere atto della Deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nota prot. n. 2420-P-4.8.2.8 del 07/02/2017, con la quale ha reso noto che *"... il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 gennaio 2017, ha deliberato la prosecuzione del procedimento, volto alla realizzazione di un solo aerogeneratore, contraddistinto dal numero A1, sito nel Comune di Castelnuovo della Daunia (FG), località «Strettola», e relative opere di connessione ..."*;
- la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, Determinazione Dirigenziale n. 3007/6.15 del 14/09/2010, preso atto del parere del Comitato VIA determina di non assoggettare a valutazione di Impatto Ambientale la realizzazione di un impianto di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 12 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, nel comune di Castelnuovo della Daunia (FG), loc. "La Strettola", come integrata dalla Determinazione Dirigenziale n. 4172/6.15 del 29/12/2010, prorogata con D.D. n. 2658 del 10/12/2013; con le prescrizioni ivi riportate, qui riprese, facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione
- per quanto innanzi esposto, con nota prot. n. 672 del 23/02/2017, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha notificato la Deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nota prot. n. 2420-P-4.8.2.8 del 07/02/2017 e ha contestualmente comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società Wind Energy Project 3 S.r.l. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:

- la Società, a causa dell'epidemia di COVID – 19, con nota pec del 08/04/2020, acquisita al prot. n. 2823 del 09/04/2020, comunicava di aver provveduto a trasmettere, con corriere GLS, la documentazione richiesta con la nota prot. n. 672 del 23/02/2017:
 - ✓ numero 4 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *"adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi"*;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
 - ✓ dichiarazione di Atto Notorio del legale rappresentante della Società proponente, come da

modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica (Atto_notorio_requisiti_in_sede_di_AU.pdf), della sezione Energia reperibile al seguente link: <http://www.regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=downfile&id=2112>;

- ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espreso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 678 del 23/02/2017 con cui si è comunicata l'adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a **3 MW, costituito da 1 aerogeneratore da realizzarsi nel Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) - località "Strettola" posizionata secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione trasmessa dalla Società istante con nota prot. n. 2823 del 09/04/2020, ed espresse in tabella:**

AEROGENERATORE N.	COORDINATE GAUSS – BOAGA (Fuso Est)	
	X	Y
A1	2531664	4604721

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 08004557) le quali prevedono che l'impianto eolico venga collegato in antenna a 150 kV con una futura Stazione Elettrica 380/150 kV da inserire in entra - esci sulla linea a 380 kV "Foggia - Larino". Tale soluzione prevede la:
 - Costruzione di una nuova **linea elettrica interrata 20 kV** per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione Utente 20/150 kV;
 - Costruzione di una **Sotto Stazione Utente 20/150 kV** connessa alla sezione a 150 kV della nuova Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Torremaggiore (FG);
 - Costruzione della nuova **Stazione Elettrica 380/150 kV** raccordata in entra - esci alla linea a 380 kV "Foggia - Larino", sita nel comune di Torremaggiore (FG) autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017;
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- in data 14/05/2020 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società Wind Energy Project 3 S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 19/05/2020 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 0001254;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplica copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della

Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società Wind Energy Project 3 S.r.l.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società EDP Renewables Italia Holding S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/07/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Visto il R.R. n. 12 del 14/07/2008;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto il D.M. 23/06/2016 "*Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico*";

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 14/05/2020 dalla società Wind Energy Project 3 S.r.l.;

PRESO ATTO

- della Deliberazione del Consiglio dei Ministri, notificata con nota prot. n. DICA 0002420 P-4.8.2.8 del 07/02/2017, con la quale ha reso noto che, "*... il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 gennaio 2017, ha deliberato la prosecuzione del procedimento, volto alla realizzazione di un solo aerogeneratore, contraddistinto dal numero A1, sito nel Comune di Castelnuovo della Daunia (FG), località «Strettola», e relative opere di connessione ...*";

- del fatto che, conseguentemente, l'Amministrazione procedente, nel caso specifico, è tenuta a rilasciare l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 672 del 23/02/2017, con cui si è comunicata l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 672 del 23/02/2017, si provvede al rilascio, alla Società Wind Energy Project 3 S.r.l. - con sede legale in San Severo (FG), alla via 2 Giugno, 385 – P.IVA 04279840716 e C.F. 04279840716, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012, per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a **3 MW**, costituito da **1 aerogeneratore** da realizzarsi nel Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) - località "Strettola" posizionata secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione depositata dalla Società istante con nota prot. n. 2823 del 09/04/2020, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE GAUSS – BOAGA (Fuso Est)	
	X	Y
A1	2531664	4604721

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 08004557) le quali prevedono che l'impianto eolico venga collegato in antenna a 150 kV con una futura Stazione Elettrica 380/150 kV da inserire in entra - esci sulla linea a 380 kV "Foggia - Larino". Tale soluzione prevede la:
 - Costruzione di una nuova **linea elettrica interrata 20 kV** per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione Utente 20/150 kV;
 - Costruzione di una **Sotto Stazione Utente 20/150 kV** connessa alla sezione a 150 kV della nuova Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Torremaggiore (FG);
 - Costruzione della nuova **Stazione Elettrica 380/150 kV** raccordata in entra - esci alla linea a 380 kV "Foggia - Larino", sita nel comune di Torremaggiore (FG) autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017;
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società Wind Energy Project 3 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati i titoli abilitativi ambientali rilasciati, ed esplicitati nella D.D. 4172/6.15 del 29/12/2010 integrativa della D.D. n. 3007/6.15 del 14/09/2010 prorogata con determina n. 2658 del 10/12/2013 rilasciate dalla Provincia di Foggia.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 672 del 23/02/2017.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della

- L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
 - c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
 - d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da

parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espreso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espreso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 43 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

**Il Dirigente del Servizio
Laura LIDDO**

**Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA**